CAMERA DEI DEPUTATI N. 2192

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIANCHI, MANCINI VINCENZO, CRISTOFORI, BORRUSO, SAPIENZA, CIMMINO, LOIERO, ANSELMI, AZZOLINI, BATTAGLIA PIETRO, PISICCHIO, BRUNI FRANCESCO, ANTONUCCI, TEALDI, RIGHI

Presentata il 20 gennaio 1988

Norme per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 ai titolari di pensioni integrative di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente provvedimento si propone di chiarire la portata delle norme vigenti in tema di perequazione automatica delle pensioni nei riguardi dei trattamenti pensionistici costituiti oltre che dalla pensione della assicurazione generale obbligatoria anche da trattamenti cosiddetti integrativi assicurati da fondi interni di previdenza in essere presso alcuni enti pubblici.

L'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, ha modificato il preesistente meccanismo di perequazione automatica al costo della vita delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria e dei regimi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi sostituendo al precedente sistema di incremento fisso per ogni punto di scala mobile, il nuovo criterio di un aumento percentuale delle pensioni medesime, in rapporto all'indice di variazione della scala mobile.

Per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale, la predetta disposizione ha chiarito che l'incremento percentuale si applica sull'importo complessivo della pensione e dell'indennità integrativa speciale.

Gli ex dipendenti degli enti pubblici aventi titolo ai trattamenti integrativi aziendali di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70, fruiscono della

pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, se maturata, dell'eventuale integrazione di questa a carico del fondo interno fino a concorrenza di tanti quarantesimi dell'ultimo stipendio per quanti sono gli anni di servizio e dell'indennità integrativa speciale con le stesse norme previste per i dipendenti dello Stato.

In assenza di specifiche disposizioni riferite espressamente a detti fondi e considerato che i trattamenti integrativi non rientrano fra quelli previsti dalla norma soprarichiamata, l'incremento percentuale previsto dal nuovo sistema deve essere applicato soltanto sulle componenti previste dalla norma medesima e cioè sull'importo della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, se spettante, e su quello dell'indennità integrativa speciale, con esclusione pertanto del trattamento integrativo a carico del fondo interno.

Come necessario corollario di questo sistema, è peraltro ovvio che l'incremento della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria derivante dalla perequazione automatica non deve comportare la riduzione di pari ammontare del trattamento a carico del fondo integrativo. Così facendo, infatti, il pensionato non fruirebbe effettivamente del suddetto incremento che si ridurrebbe invece ad una semplice partita di giro fra gestioni pensionistiche.

A tale criterio, con il quale alcuni enti hanno ritenuto di conformarsi alla finalità della legge, i Ministeri vigilanti eccepiscono il mancato rispetto della norma regolamentare che prevede la riduzione del trattamento integrativo per effetto di qualsiasi aumento della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e la immodificabilità di tale criterio a norma del citato articolo 14 della legge n. 70 del 1975.

A modificare tale impostazione, non è valsa la evidenziazione delle conseguenze del tutto anomale che deriverebbero dall'applicazione del criterio ministeriale in un quadro legislativo profondamente diverso e di per sé modificativo della portata della richiamata norma regolamentare nonché del gravissimo danno che ne deriverebbe alla generalità dei pensionati interessati i quali, a differenza di tutti gli altri titolari di pensione, fruirebbero in concreto del meccanismo di perequazione automatica soltanto su una parte minima (e cioè sulla sola indennità integrativa speciale) del trattamento spettante.

Al fine di rimuovere tale stato di cose è stata predisposta l'unita proposta di legge che si sottopone alla vostra approvazione con l'intento di fornire una interpretazione autentica dell'articolo 21 della legge n. 730 del 1983 che faccia chiarezza in ordine ai criteri di determinazione dei trattamenti pensionistici in esame in un quadro di omogenea operatività, nei confronti di tutti i pensionati, dei miglioramenti derivanti dall'incremento del costo della vita.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Nei confronti dei titolari di pensione a carico dei fondi integrativi di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70, la perequazione automatica di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 deve intendersi applicabile sull'importo dell'indennità integrativa speciale e su quello eventualmente spettante a titolo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. L'importo della perequazione spettante su tale ultimo importo non determina riduzione della pensione a carico del fondo integrativo.